

Autorità porti, ante 2021 canoni concessori tax free

Non sono tassabili i canoni concessori dell'autorità portuale precedenti il 2021. Le attività delle autorità portuali di concessione delle banchine rientra nell'alveolo delle funzioni statali ed è funzionale al corretto funzionamento delle aree portuali. La sentenza della Cassazione 7239/2024, depositata il 21/3/2024 ha condiviso la tesi dell'Autorità portuale di Palermo difesa dal Prof. Avv. Angelo Cuva. Le Entrate avevano chiesto all'ente portuale siciliano, per l'anno 2006, il pagamento, a titolo di Ires, Irap, Iva, sanzioni e interessi, di un importo complessivo superiore a 600 mila euro con analoghi accertamenti di importi più elevati in riferimento ad altre annualità. Tuttavia le autorità portuali, quali enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ed ad ordinamento autonomo, in relazione al rilascio delle concessioni demaniali marittime ed alla conseguente riscossione dei relativi canoni svolgono una funzione meramente statale. In particolare, l'art. 1, c. 993 della l. 296/2006 esclude i canoni di concessione demaniale marittima dall'applicabilità del regime tributario dell'Iva in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime. Inoltre, il canone concessorio assolve ad una funzione sia corrispettiva del vantaggio scaturente dal diritto di uso esclusivo del bene demaniale, sia compensativa del nocumento patito dall'interesse pubblico soddisfatto dal non più consentito o limitato originario diritto di uso collettivo del bene medesimo. Esso è una "prestazione imposta" ex art. 23 Cost., però, non ha natura tributaria né può essere considerato come un mero canone locatizio poiché alla sua struttura e quantificazione concorre la specifica destinazione all'interesse pubblico impressa al bene demaniale. Tale destinazione impone che la determinazione del canone sia la più idonea al perseguimento dei fini di interesse pubblico che si ritengono meritevoli di soddisfazione. Dunque, i canoni percepiti dalle autorità portuali per la concessione delle aree demaniali marittime non sono soggetti né ad Iva, né ad Ires, trattandosi di attività istituzionali di tali enti, salvo che il fisco dimostri in concreto che le riprese concernano attività di impresa, esercitata dall'ente pubblico al di fuori degli scopi istituzionali. Infine, è irrilevante il dl 68/2022 che dal 2022 ha previsto una parziale tassabilità dei canoni concessori: esso fa salve le condotte anteriori e nega il rimborso dei versamenti pregressi.

Giulia Provino